

REGOLAMENTO COMUNALE
per la gestione e manutenzione delle strade comunali
urbane ed extraurbane.

Il presente regolamento:

- 1) è stato depositato presso la segreteria comunale dal 8/08/94 al 23/08/94;
- 2) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9/12/94 con atto n. 99;
- 3) è stato pubblicato all'albo pretorio dal 27/12/94 per quindici giorni;
- 4) è stato esaminato dal CoReCo sezione di Chieti nella seduta del 16/01/95 prot. n. 11907/3;
- 5) è stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del CoReCo prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 19/01/95 al 3/02/95;
- 6) è entrato in vigore il 4/02/95

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) attraversamenti e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti;
- 2) il transito dei veicoli sulle strade comunali del territorio;
- 3) l'integrità dei confini delle strade comunali.

Art. 2

Scopi del regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire il buono stato della viabilità delle strade urbane ed extraurbane.

Art. 3

Ambito di applicazione.

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

L'incarico della vigilanza per il rispetto del presente regolamento viene affidato agli Agenti di Polizia Municipale ed agli altri corpi di polizia preposti dal codice della strada.

Al Comando di Polizia Municipale devono essere notificate tutte le autorizzazioni e disposizioni che riguardano le strade comunali.

Art. 5

Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli agenti di P.M. devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI

CAPO PRIMO ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI DI STRADE COMUNALI CON TUBAZIONI ED ALTRI MANUFATTI

Art. 6 Richieste di autorizzazione

Qualsiasi intervento che interessi una strada comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco. L'istanza deve essere prodotta, su competente bollo, dal titolare del servizio, il quale si assume qualsiasi responsabilità in riguardo alla pubblica e privata incolumità ed alla rimessa in pristino della strada.

Le società che gestiscono servizi per conto del Comune faranno pervenire delle comunicazioni di intervento (in duplice copia) che hanno valore di autorizzazione (previo il deposito di una polizza fidejussoria come descritto dall'art 8.

Art. 7 Modalità e durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'autorizzazione ha la durata di quattro mesi dalla data del rilascio. I lavori dovranno avere inizio entro trenta gg dal rilascio dell'autorizzazione.

Scaduti i trenta gg senza che i lavori siano stati eseguiti, per poter procedere alla esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere prodotta nuova istanza.

Per i lavori di rilevante entità a giudizio dell'U.T., l'autorizzazione può avere durata fino a 12 mesi, fermo restando l'inizio lavori entro i trenta gg previsti al comma 2.

Art. 8 Deposito cauzionale

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia del ripristino a perfetta regola d'arte, nelle seguenti forme: a) in contanti presso la tesoreria comunale; b) con polizza fidejussoria; c) con fidejussione bancaria.

Le ditte che effettuano lavori frequenti nel territorio possono depositare una polizza fidejussoria con valore annuale (da rinnovare ogni anno) a garanzia degli scavi che si andranno ad effettuare, per un importo di £ 100.000.000.

|| La cauzione da depositare viene quantificata dall'U.T. comunale secondo i seguenti parametri:

- 1) strade e piazze asfaltate:
 - a) per scavi di larghezza = o < a m. 1,00 .. £ 100.000/ml
 - b) per scavi di larghezza > di m. 1,00 .. £ 100.000/mq
- 2) strade e piazze con pavimentazioni di particolare pregio:
 - a) per scavi di larghezza = o < a ml 1,00 .. £ 300.000/ml
 - b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 .. £ 300.000/mq
- 3) strade brecciate o in terra battuta:
 - a) per scavi di larghezza = o < ml 1,00 £ 30.000/ml
 - b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 £ 30.000/mq

Art. 9

Restituzione deposito cauzionale

Per la restituzione del deposito cauzionale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre una richiesta in carta libera con la quale dichiara l'avvenuto ripristino della strada e chiede la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza.

|| Entro trenta gg dalla richiesta l'Ufficio Tecnico effettua un sopralluogo a seguito del quale propone:

- a) la restituzione della cauzione, se il ripristino è stato effettuato a regola d'arte;
- b) segnala al titolare di provvedere al ripristino entro la scadenza dell'autorizzazione se il ripristino non è stato effettuato a regola d'arte.

Entro trenta gg dalla scadenza dell'autorizzazione l'U.T. effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori autorizzati.

Dopo l'espletamento del sopralluogo l'U.T. propone:

- a) la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza, se il ripristino è avvenuto, ovvero se i lavori non sono mai iniziati.
- b) l'incameramento della cauzione se il ripristino non è stato effettuato a regola d'arte.

Per gli Enti o ditte che hanno depositato la polizza ai sensi dell'art. 8 comma 2) l'U.T. annoterà i ripristini avvenuti sulle rispettive richieste o comunicazioni ovvero propone la richiesta della cauzione (in proporzione) all'agenzia assicurativa in caso di mancato ripristino.

Art. 10

Modalità e tecnica da eseguire nei ripristini

I ripristini, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'U.T., debbono essere eseguiti con le seguenti

prescrizioni:

1) strade e piazze asfaltate:

- a) riempimento degli scavi con sabbia di fiume o di cava fino ad un massimo di 20 cm dalla superficie;
- b) completamento del riempimento con misto frantumato stabilizzato (ben costipato);
- c) copertura dello scavo con strato di Bynder (anche asfalto a freddo) per uno spessore non inferiore a cm 5,00
- d) stesura di uno strato di tappetino di usura con larghezza non inferiore a cm 250 e con spessore non inferiore a cm 3,00, da effettuarsi non prima di trenta gg dal primo ripristino dello scavo per un buon assestamento.

Per gli scavi di larghezza superiore a mt 1,5 lo strato di tappetino di usura deve avere una larghezza tale da sporgere di cm 50 su ciascun lato dello scavo.

2) Strade in terra battuta o imbrecciate:

- a) riempimento degli scavi con sabbia di cava o di fiume fino ad un massimo di cm 30 dalla superficie;
- b) completamento del riempimento con misto frantumato stabilizzato (ben costipato).

3) Strade e piazze con pavimentazioni diverse: secondo prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dall'U.T. comunale.

Art. 11 Lavori urgenti

Per l'esecuzione di lavori che rivestono carattere di urgenza, per motivi legati alla pubblica e privata incolumità o per motivi igienico sanitari, i lavori possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione con le seguenti modalità:

- a) che venga comunicato al Sindaco, con telegramma, con fac simile o nota recapitata al protocollo generale o al Comando dei VV.UU., l'imminente esecuzione dei lavori ed i motivi di urgenza;
- b) che entro cinque giorni venga prodotta l'istanza e versata la cauzione.

Per i lavori di urgenza, viene rilasciata autorizzazione in sanatoria ed il titolare è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute.

Art. 12 Segnaletica

I lavori di scavo non devono interrompere il transito degli autoveicoli, ma consentire quanto meno il transito nel senso unico alternato.

Il titolare dell'autorizzazione deve, a sua cura e spese, provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale, con accordi da prendere con il comando di Polizia Municipale.

Art. 13 **Interruzione del transito**

Nel caso che nella esecuzione dei lavori di scavo si rendesse necessaria l'interruzione del transito veicolare, il titolare dell'autorizzazione deve fare domanda in carta libera al comando di P.M., con allegata copia dell'autorizzazione di cui si è in possesso (escluso nei casi previsti nell'art. 11).

Art. 14 **Lavori in assenza di autorizzazione**

L'esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione, ovvero non si riscontrano i motivi di urgenza di cui all'art. 11, comporta l'immediata sospensione dei lavori, una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e la rimozione di qualsiasi stato di pericolo.

La ripresa dei lavori potrà avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione con il normale iter.

Le opere abusive non sanabili, saranno rimosse a cura e spese del trasgressore entro i termini del pagamento della sanzione, o in caso di urgenza, nei termini richiesti dall'U.T. in caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 15 **Mancato ripristino e Incameramento della cauzione**

Nel caso che il titolare non abbia provveduto al ripristino nei modi e nei tempi previsti, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, la G.M. provvede ad incamerare la cauzione.

I ripristini che non sono stati effettuati dai titolari, saranno effettuati a cura del Comune, con personale proprio o attraverso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate.

CAPO SECONDO TRANSITO DI VEICOLI

Art. 16 Circolazione nel centro storico

Nel centro storico il traffico veicolare è limitato ai veicoli con massa massima complessiva non superiore a 70 quintali.

Le strade interessate sono le seguenti:
- Via Moro; - Via Orientale; - Via Del Forte; - Corso Garibaldi; - Via Fonte Di Marzio; - Via Dei Giardini; - Via S. Antonio (dall'incrocio con Via De Gasperi all'incrocio con Via Dei Giardini); - tutte le strade inglobate da quelle sopracitate;

Art. 17 Circolazione nelle strade comunali

In tutte le strade del territorio del Comune non citate nell'art. 16, ed escluso le strade statali e quelle provinciali, è consentita la libera circolazione a tutti gli autoveicoli e autocarri con una massa massima complessiva non superiore a 20 tonnellate.

Art. 18 Deroghe alla circolazione

Per le strade di cui all'art. 16 sono previste deroghe per il massimo di 10 T dietro richiesta motivata.

La G.M. entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco delle strade per le quali non si possono rilasciare deroghe.

Gli autocarri con massa massima complessiva superiore a 20 t. possono ottenere la deroga, solo per le strade non risultanti nell'elenco di cui al comma 1), previa richiesta al Sindaco da produrre in carta libera.

Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione del transito, il peso max effettivo del mezzo a pieno carico, il tragitto da percorrere e la diretta responsabilità assunta dall'interessato al transito in caso di danneggiamento della strada.

il Sindaco, sentito il parere del Comando dei Vigili Urbani, provvederà alla concessione della deroga entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta.

I trasgressori saranno puniti da una sanzione

amministrativa da Lire 100.000 a Lire 300.000 oltre al risarcimento di eventuali danni provocati.

CAPO TERZO INTEGRITA' DEI CONFINI

Art. 19 Responsabilità

I proprietari dei fondi prospicienti le strade comunali sono responsabili sul rispetto dei confini delle strade stesse, osservando le norme dei regolamenti comunali e delle vigenti leggi.

Art. 20 Misurazione delle strade e pubbliche proprietà

L'Ufficio tecnico comunale, su segnalazione del comando di P.M. (ovvero ordine di servizio del Sindaco) o su istanza in carta libera di uno o più privati cittadini, provvede alla riterminazione delle strade sulla base delle mappe catastali, degli espropri, delle cessioni gratuite.

Alle operazioni di misurazione vengono invitati tutti i frontisti che possono farsi rappresentare da un tecnico di fiducia.

I risultati del riconfinamento vengono inviati a tutti i frontisti, con servizio postale di Stato con tassa a carico.

Art. 21 Pagamento delle spese

Nel caso in cui le misurazioni avvenute su richiesta di privati cittadini dessero esito negativo, il privato o privati cittadini sono tenuti al pagamento delle spese.

I frontisti che risultano aver occupato una porzione di strada, partecipano in solido al pagamento delle spese per le operazioni di misurazione, di apposizione dei termini e della rimessa in pristino della strada.

Il computo delle spese, con la maggiorazione del 30% per spese generali, viene redatto dall'U.T. comunale, approvato dalla G.M. e notificata a ciascun frontista interessato con la quota parte delle spese (commisurato alla superficie di area pubblica occupata).

La quota deve essere versata entro 30 giorni dalla notifica.

Il mancato pagamento comporta l'iscrizione a ruolo delle

somme non introitate per il recupero delle spese e degli interessi.

Avverso le risultanze del riconfinamento è ammesso ricorso al T.A.R.

Art. 22 Occupazioni abusive

Il riscontro di una occupazione di strada superiore a 50 cm., viene intesa come occupazione abusiva e consapevole di suolo pubblico e comporta, oltre al disposto del precedente articolo, la sanzione amministrativa di £ 200.000 fisse + £ 10.000 al ml.

Art. 23 Danneggiamento delle strade comunali

In tutte le strade comunali asfaltate, è vietato il transito con mezzi cingolati di qualsiasi tipo. Possono essere autorizzate deroghe occasionali con l'applicazione delle dovute cautele.

I mezzi cingolati devono essere trasportati con carrelli omologati.

Il danneggiamento delle strade comunali asfaltate causate dal transito di mezzi cingolati, o con altro mezzo non autorizzato, comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 più l'eventuale risarcimento dei danni quantificati dall'U.T. e deliberati dalla G.M.

TITOLO TERZO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Autorizzazioni di attraversamento su strade

Le autorizzazioni di cui all'art. 6 rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e i cui lavori sono ancora in corso, o non ancora iniziati, sono validi per ulteriori due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Trascorsi i suddetti 2 mesi, l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo, e di ciò rimetterà al Sindaco l'elenco dei lavori in corso, di quelli portati a termine e di quelli non ancora iniziati.

In base al suddetto elenco verranno adottati i seguenti provvedimenti:

a) Lavori in corso o non ancora iniziati - si comunica al

titolare della autorizzazione la concessione di trenta giorni di tempo per portare a termine i lavori trascorsi i quali, si applica il disposto dell'art. 9 comma 4);

- a) Lavori portati a termine - a seguito di relazione di sopralluogo sull'avvenuto ripristino (con le modalità precedenti al presente regolamento) viene restituito il deposito cauzionale.
- tutte le comunicazioni verranno effettuate a mezzo del servizio postale di Stato con tassa a carico del destinatario

Art. 25

Introiti

Tutte le somme introitate per i risarcimenti danni e per le sanzioni amministrative derivanti dal presente regolamento, confluiscono sul capitolo 3033 del bilancio corrente, e vengono usate prioritariamente per la manutenzione delle strade e per la cura della loro efficienza (compreso la segnaletica orizzontale e verticale), in modo particolare per quanto riguarda i ripristini che non sono stati eseguiti dai titolari delle autorizzazioni ad attraversamento stradale.

Art. 26

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso. Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale entro 60 gg dalla pubblicazione del provvedimento.

Le tariffe possono essere modificate con delibera della G.M.

Art. 27

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 28

Pubblicità del regolamento

Prima dell'approvazione lo schema del presente regolamento verrà depositato per quindici giorni presso l'Ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico, onde consentire agli interessati

la presentazione di osservazioni e memorie in merito od al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla sua formazione - Art. 56, 2° comma dello statuto comunale.

Art. 29

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento resterà pubblicato, dopo l'approvazione, per quindici giorni all'albo pretorio e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 56 dello statuto comunale.
